



Carbonia, 20 febbraio 2018

ACCORDO SINDACALE SU ORARIO DI LAVORO

Sotacarbo Spa, rappresentata da Dott. Alessandro Lanza

e

R.S.U. Sotacarbo Spa, rappresentate da Andrea Porcu, Alberto Plaisant e Ivo Puddu.

Facendo riferimento alla normativa dell'articolo 26 CCNL Elettrico in tema di Orario di Lavoro, con il presente accordo regolamentano la ripartizione settimanale dell'orario di lavoro, nonché le norme di rilevazione delle presenze in servizio.

Orario di ingresso lunedì-venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 9.30.

Pausa pranzo lunedì-venerdì: dall'ore 12.45 alle 14.15.

Orario di uscita lunedì-venerdì: non oltre le ore 18.30.

La durata della pausa pranzo deve essere compresa tra un minimo di 30' e un massimo di 60' e viene misurata attraverso le timbrature del cartellino in ingresso e in uscita. Ai dipendenti che non timbrano l'intervallo pranzo, perché non intendono consumare il pasto all'esterno della sede di lavoro, viene attribuita automaticamente la durata minima (30 minuti).

Dal lunedì al venerdì la prestazione lavorativa media settimanale è pari a 38 ore.

Dal lunedì al venerdì la prestazione lavorativa media giornaliera è pari a 7 ore e 36'.

Dal lunedì al venerdì la prestazione lavorativa minima giornaliera è pari a 6 ore.

I saldi positivi e negativi rispetto alla prestazione lavorativa giornaliera media saranno compensati nell'ambito di una flessibilità mensile.

L'eccedenza positiva giornaliera e/o settimanale, se non autorizzata come prestazione di lavoro straordinario, non darà luogo ad alcun trattamento economico ma sarà utilizzabile ai fini compensativi.

Per quanto riguarda l'eccedenza positiva, giornaliera e/o settimanale, autorizzata come prestazione di lavoro straordinario, il lavoratore ha la possibilità di recuperare le maggiori prestazioni rispetto al normale orario di lavoro svolte, con equivalenti riduzioni di orario nelle giornate lavorative successive (banca ore), percependo la sola maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. Di tali riduzioni di orario si dovrà usufruire nello stesso mese in cui si è svolta la prestazione di lavoro straordinaria. Solo nel caso in cui le prestazioni di lavoro straordinario autorizzato si svolgono negli ultimi cinque giorni lavorativi del mese, è consentito usufruire delle equivalenti riduzioni di orario nel mese successivo salvo differenti esigenze di rendicontazione.

L'eccedenza negativa darà luogo a trattenuta sulla retribuzione o potrà essere compensata con le forme di permesso o ferie contrattualmente previste.

Il lavoro straordinario, dato il suo carattere eccezionale, deve essere preventivamente autorizzato per iscritto



dal responsabile.

Ogni dipendente è tenuto a timbrare il proprio "cartellino presenze" in ingresso e in uscita dal centro Sotacarbo: ciò al fine di registrare le presenze fisiche all'interno del Centro e per il calcolo dello stipendio mensile dei dipendenti inquadrati dalla cat. C2 e fino alla cat. BSS. Relativamente ai dipendenti di livello A e Quadri, le timbrature vengono registrate ai soli fini della sicurezza e cancellate entro 24 ore.

Nel caso di fruizione di mezza giornata di ferie o permesso non è previsto il buono pasto.

Esigenze di servizio – riferite in particolare ai servizi tecnici – possono richiedere una parziale deroga alla flessibilità individuale. Le modalità di applicazione verranno comunicate per tempo dai responsabili dei singoli gruppi di lavoro.

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1 marzo 2018.

Firme

SOTACARBO
SOCIETÀ TECNOLOGIE AVANZATE LOW CARBON S.P.A.
IL PRESIDENTE
Alessandro Lanza